



COMUNE DI CASTELLAMONTE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 12.12.2011 esecutiva dal 16/01/2012

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Articolo 1 - Principi generali
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Attività escluse
- Articolo 4 - Requisiti soggettivi di accesso all'attività
- Articolo 5 - Delegato
- Articolo 6 - Tipologie degli esercizi
- Articolo 7 - Svolgimento delle attività di somministrazione
- Articolo 8 - Attività accessorie
- Articolo 9 - Comunicazioni connesse all'autorizzazione o alla segnalazione certificata di inizio attività
- Articolo 10 - Esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione
- Articolo 11 - Autorizzazioni stagionali
- Articolo 12 - Validità delle autorizzazioni

Titolo II - Disposizioni sul procedimento

- Articolo 13 - Procedimento per le autorizzazioni
- Articolo 14 - Procedimento per le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA)
- Articolo 15 - Modifiche societarie
- Articolo 16 - Subingresso
- Articolo 17 - Reintestazione della segnalazione certificata di inizio attività
- Articolo 18 - Modifica della superficie di somministrazione o della tipologia igienico-sanitaria dell'attività
- Articolo 19 - Autorizzazione amministrativa - casi particolari
- Articolo 20 - Modulistica e allegati
- Articolo 21 - Diritti di istruttoria
- Articolo 22 - Norme igienico-sanitarie

Titolo III - Orari e prezzi

- Articolo 23 - Orari
- Articolo 24 - Prezzi

Titolo IV - Sospensione e revoca

- Articolo 25 - Sospensione volontaria dell'attività
- Articolo 26 - Decadenza dal diritto allo svolgimento dell'attività e revoca dell'autorizzazione

Titolo V - Ordine e sicurezza pubblica, vigilanza e sanzioni

- Articolo 27 - Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
- Articolo 28 - Vigilanza e sanzioni amministrative

Titolo VI - Norme transitorie

- Articolo 29 - Rilascio di autorizzazioni prima dell'adozione dei nuovi criteri comunali
- Articolo 30 - Norme transitorie e finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Principi generali

1. Il comune, ai sensi dell'art. 117, comma sesto, della Costituzione, degli artt. 3 e 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adotta i regolamenti per lo svolgimento delle funzioni attribuite con legge dello stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà.
2. Il presente regolamento, in esecuzione delle vigenti disposizioni regionali approvate con Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i., detta le norme per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei pubblici esercizi nel Comune di Castellamonte.
3. Tutte le istanze e segnalazioni certificate di inizio attività connesse al presente regolamento debbono essere presentate in conformità con le disposizioni contenute nel D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)".

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente regolamentazione si intende:
 - a) per "somministrazione di alimenti e bevande": la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a determinate cerchie di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;
 - b) per "servizio assistito": la preparazione di cibi e/o bevande ed il servizio effettuato dal titolare o dai suoi dipendenti agli avventori al banco, al tavolo ovvero la predisposizione dei locali per il servizio "self-service" mediante tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali dell'esercizio pubblico quali tavoli, sedie, stoviglie non a perdere, fornitura di alimenti allo stato sfuso o confezionato (olio, aceto, sale, pepe, pane ecc.), fornitura di tovaglie, tovaglioli e simili non a perdere e comunque finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande;
 - c) per "locali attrezzati": quelli in cui sono presenti attrezzature quali tavoli, sedie, sgabelli, panche, divani, poltrone ed ogni altra attrezzatura e/o arredo idoneo a sedersi ovvero impianti che consentono ai consumatori di consumare sul posto i prodotti somministrati, con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi comunque predisposti nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria;
 - d) per "somministrazione al domicilio del consumatore": l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari ed alle persone da lui invitate. Per domicilio del consumatore s'intende il locale in cui il consumatore si trovi occasionalmente per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie, oltre che la propria privata dimora;
 - e) per "attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago": l'attività di somministrazione funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale che pertanto svolge un ruolo di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;
 - f) per "mensa aziendale": uno o più locali ubicati all'interno dell'impresa, destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione, aperti solo ai dipendenti ed a coloro che si trovano nell'impresa stessa o nell'ente per motivi di lavoro. La mensa interna può essere convenzionata con altre imprese. Il gestore della mensa aziendale può somministrare esclusivamente agli avventori in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese convenzionate;
 - g) per "mensa scolastica": uno o più locali ubicati all'interno di istituti scolastici, asili nido, scuole materne, pubblici e privati, aperti solo a coloro che si trovano nell'istituto per motivi di lavoro e di studio ovvero di assistenza all'infanzia;
 - h) per "associazioni e circoli privati": le associazioni esercenti la somministrazione presso la sede in cui viene svolta l'attività istituzionale ed in locali in cui l'accesso è riservato ai soli associati;
 - i) per "superficie di somministrazione": vedi art. 4 comma 1 d.gr. 85/2010
 - l) per "locale di somministrazione": il locale delimitato da pareti fisse continue non comunicanti con altri esercizi di somministrazione;
 - m) per "strutture e attrezzature tipiche dell'attività di somministrazione" si intende:
 - la presenza di qualsiasi attrezzatura e/o arredo idonei a sedersi
 - la fornitura di stoviglie non a perdere
 - la somministrazione di bevande non mediante distributori automatici

- la messa a disposizione della clientela di alimenti allo stato sfuso e confezionato (olio, aceto, sale, pepe, pane ecc.)
 - la raccolta di ordinativi presso i punti d'appoggio;
- n) per "requisiti di sorvegliabilità": i requisiti stabiliti con Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564 modificato dal Decreto Ministeriale 5 agosto 1994 n. 534.
2. L'uso dei servizi igienici degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è un servizio privato fornito ai clienti.

Articolo 3 - Attività escluse

1. Il presente regolamento non si applica alle forme di somministrazione escluse dall' art. 2 c.3 L.R. n. 38 del 2006 e s.m.i:
 - a) somministrazione effettuata negli agriturismi, disciplinata dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 38 (Disciplina dell'agriturismo), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6;
 - b) somministrazione effettuata, nei complessi ricettivi alberghieri, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, disciplinata dalla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo);
 - c) somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere, disciplinata dalla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere);
 - d) somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge, disciplinata dalla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo, ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e dalle disposizioni regionali di attuazione;
 - e) vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici, effettuata anche in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. Non rientra nell'ambito di applicazione del presente Regolamento il consumo immediato dei prodotti alimentari effettuato negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari e nelle attività artigiane per la vendita di prodotti di propria produzione a condizione che avvenga contestualmente al momento della vendita o consegna dell'alimento o della bevanda all'interno dei locali senza alcuna possibilità che il consumo sia "favorito" all'interno dell'esercizio commerciale con attrezzature proprie ed esclusive del "servizio assistito" nonché di occupazione suolo pubblico o in altre pertinenze. I locali, gli arredi e le attrezzature dell'azienda utilizzati per l'attività di cui al presente comma non possono essere costituiti dalle strutture e dalle attrezzature tipiche delle attività di somministrazione. E' consentito l'utilizzo di mensole e/o di punti d'appoggio posti ad un'altezza di minimo mt 1,20 dal pavimento, esclusa ogni tipologia di seduta.

Articolo 4 - Requisiti soggettivi di accesso all'attività

I requisiti morali e professionali necessari per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono stabiliti dagli artt. 4, 5 e 6 (per i cittadini dei Paesi dell'Unione Europea e non europei) della L.R. n. 38 del 2006 e s.m.i.

Articolo 5 – Delegato

1. Le società, associazioni od organismi collettivi, qualora il legale rappresentante non sia in possesso dei requisiti professionali, devono designare un altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della L.R. n. 38 del 2006 e s.m.i..
2. Fatti salvi i diritti acquisiti, qualora un'impresa sia titolare di più esercizi deve nominare per ognuno di essi un soggetto in possesso dei requisiti professionali.
3. Le generalità del delegato devono essere indicate:
 - ▲ dal Comune nell'autorizzazione rilasciata
 - ▲ dal sottoscrittore della segnalazione certificata di inizio attività, nei casi in cui non è prevista l'emissione di autorizzazione comunale.
4. Qualora venga revocato o cessi l'incarico del delegato, l'esercente deve provvedere alla nomina del nuovo delegato. La nomina o la cessazione del delegato devono essere tempestivamente comunicate al competente Settore Comunale a cura del legale rappresentante. Detta comunicazione deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico.

Articolo 6 - Tipologie degli esercizi

1. Gli atti autorizzativi rilasciati in base alla L.R. n. 38 del 2006 e s.m.i. sono formulati riportando la dicitura "*somministrazione di alimenti e bevande*", intendendosi comprese le bevande di qualsiasi gradazione alcolica.
2. I titolari di autorizzazione alla somministrazione alimenti e bevande/sottoscrittori delle segnalazioni certificate di inizio attività possono estendere la propria attività a condizione che gli aspetti igienico-sanitari siano preventivamente conformati alle prescrizioni della vigente normativa applicabile in materia.
3. In caso di subingresso, il subentrante deve comunicare la tipologia igienico-sanitaria a cui è riconducibile l'attività posta in essere.

Articolo 7 - Svolgimento delle attività di somministrazione

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sottoposto alla disciplina nazionale, regionale e comunale vigente in materia ed, in particolare, alle norme del presente Regolamento ed a quelle stabilite dai criteri comunali di cui all'art. 1 della D.G.R. n.85-13268/2010 e smi.
2. E' vietato somministrare alimenti e bevande in luoghi non preventivamente autorizzati.

Articolo 8 - Attività accessorie

1. Le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di trattenimenti di cui all'articolo 15 comma 1 della L.R. n. 38 del 2006 s.m.i.
2. Le attività accessorie di cui al precedente punto 1 sono ammesse a condizione che:
 - l'ingresso al locale sia libero e gratuito, senza che venga imposto il pagamento di un biglietto d'ingresso, né l'aumento del prezzo delle consumazioni;
 - l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione di alimenti e bevande;
 - il locale non venga trasformato in sala di intrattenimento;
 - nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo quali pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.;
 - il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati;
 - venga rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.
3. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al precedente punto 2 è necessario essere in possesso della Licenza di Pubblica Sicurezza prevista dagli articoli 68 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
4. L'esercizio delle attività accessorie deve avvenire nell'orario di apertura della prevalente attività di somministrazione e nel rispetto delle fasce orarie stabilite con ordinanza del Sindaco, previo parere delle Associazioni di Categoria e decadono nel caso di cessazione dell'attività prevalente.
5. Sono fatte salve le disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e quanto rubricato nel comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 38 del 2006 e s.m.i. per quanto attiene:
 - a) gli articoli 68, 69 e 80 per l'esercizio di spettacoli e intrattenimenti pubblici;
 - b) l'articolo 86 per l'esercizio dei giochi leciti;
 - c) l'articolo 110 per l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco negli esercizi pubblici.

In merito alle attività di cui alle soprarichiamate lett. b) e c) si rimanda inoltre alla normativa di settore ed ai decreti ed alle circolari interministeriali, ministeriali nonché dell'Autorità competente (Monopoli di Stato)

Articolo 9 – Comunicazioni connesse all'autorizzazione o alla segnalazione certificata di inizio attività

1. In osservanza a quanto stabilito dal c. 6 dell'art. 7 L.R. n. 38 del 2006 e s.m.i., i titolari di pubblici esercizi di somministrazione, comunque autorizzati, hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'attività effettivamente svolta nei limiti sanciti dalle norme igienico-sanitarie.

2. Entro ciascun triennio, di cui il primo scade il 28 febbraio 2013 ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2009 n. 103-12937, il titolare di esercizio in attività o loro delegati hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'avvenuta frequenza del corso di formazione di cui all'art. 5 c. 3 della L.R. n. 38 del 2006 e s.m.i.

Articolo 10 – Esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione

1. L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, escluso quello svolto su aree pubbliche e comunque in manifestazioni mercatali o fieristiche che sottostanno al regime delle concessioni di posteggio, è soggetto alla SCIA di cui ai commi 8 e 8 bis dell'articolo 8 della L.R. n. 38 del 2006 s.m.i. Il soggetto dichiarante o il delegato appositamente designato ad esercitare l'attività di somministrazione, nel caso di organismo associativo, devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5
2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione, le disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 della L.R. n. 38 del 2006 s.m.i non si applicano.
3. Per manifestazioni ed eventi si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano sul territorio comunale.
4. L'attività di somministrazione effettuata nell'ambito di fiere o altri eventi che hanno lo scopo di promuovere prodotti enogastronomici è disciplinata dalla specifica normativa di settore relativa alle manifestazioni fieristiche.
5. Non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume durante l'esercizio temporaneo dell'attività di cui al presente articolo.
6. L'attività di somministrazione deve essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in base ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla vigente normativa.

Articolo 11 - Autorizzazioni stagionali

1. È consentito il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale.
2. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il periodo stesso.
3. Nelle autorizzazioni stagionali sono indicati il periodo o i periodi per i quali è consentito l'esercizio dell'attività.
4. Alle autorizzazioni stagionali si applicano tutte le disposizioni relative alle autorizzazioni non aventi durata temporale limitata.

Articolo 12 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni e le SCIA si riferiscono esclusivamente ai locali e/o aree in esse indicati e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività da parte del titolare.
2. Le autorizzazioni e le SCIA hanno validità permanente, fatto salvo sanzioni, revoca, decadenza, ecc.
3. La validità delle autorizzazioni temporanee e delle stagionali è limitata alla durata della manifestazione cui sono collegate o della stagione nei termini di cui all'articolo precedente.

TITOLO II - DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO

Articolo 13 - Procedimento per le autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione, ovvero per il trasferimento da una zona all'altra del Comune, avviene seguendo le disposizioni di cui ai criteri comunali di cui all'art. 1 della D.G.R. n.85-13268/2010 e smi.

2. Tali istanze nonché quelle connesse ad esercizi di somministrazione non disciplinati dai criteri comunali di cui al soprarichiamato art. 1 D.G.R. 85-13268/2010 e s.m.i. devono essere richieste con le procedure e le modalità stabilite dal D.P.R. 160/2010, attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive ed utilizzando la modulistica presente sul sito Comunale.
3. Tali istanze debbono essere firmate dal legale rappresentante e devono essere corredate della documentazione e, ove previsto, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà attestante il possesso:
 - a) dei requisiti morali e professionali di cui al precedente articolo 4 - Requisiti soggettivi di accesso all'attività;
 - b) dei requisiti di idoneità dei locali rispetto alle norme edilizie, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza e di sorvegliabilità. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 comma 3 della L.R. n. 38 del 2006 s.m.i. ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione.
 - c) dei requisiti di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010 e s.m.i.
4. A seguito della presentazione della domanda, è consegnata ricevuta di presentazione con la quale viene data comunicazione dell'avvio del procedimento indicando tra gli altri elementi il settore e la persona responsabile del procedimento, nonché l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
5. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di ricezione della domanda al competente Ufficio del Comune.
6. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando un termine decorso il quale, qualora l'integrazione richiesta non sia pervenuta, la domanda è archiviata.
7. La domanda è irricevibile quando non è sottoscritta, non sono indicate le generalità del richiedente, quando non è indicato il possesso dei necessari requisiti morali e/o professionali.
8. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli. In tale caso il termine stabilito per la conclusione del procedimento inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.
9. Qualora l'interessato non provveda entro il termine fissato, l'istanza sarà archiviata.
10. In caso di esito favorevole, il Comune rilascia l'autorizzazione amministrativa. L'inizio dell'attività è, comunque, subordinata alla sussistenza dei necessari requisiti igienico-sanitari attestati in base alle procedure previste dalla normativa vigente.
11. Gli estremi dell'autorizzazione sono comunicati a cura del Comune al Prefetto e al Questore.
12. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Articolo 14 - Procedimento per le Segnalazioni Certificate di inizio attività

1. La presentazione della Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) di cui alla l. n. 122/2010, abilita l'esercente, sussistendone i presupposti ed i requisiti previsti dalla normativa vigente, ad intraprendere l'attività.
2. La segnalazione, corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve essere presentata al SUAP..
3. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6 del DPR 160/2010.
4. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, la ricevuta di cui al comma 4, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.
5. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di ricezione della denuncia al

competente ufficio del Comune.

6. Qualora la SCIA non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento richiede l'integrazione della documentazione mancante o la relativa regolarizzazione, fissando il termine per la presentazione. Qualora l'interessato non provveda entro il termine fissato, è disposta l'interruzione dell'attività.
7. La SCIA è irricevibile quando non è sottoscritta, non sono indicate le generalità del richiedente e quando non è indicato il possesso dei necessari requisiti morali e/o professionali. La dichiarazione in tal caso è archiviata ed è sanabile solo con la presentazione di un'altra denuncia.
8. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede a richiederli. Il termine di sessanta giorni di cui al successivo comma 6 inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.
9. Il responsabile del procedimento in base alle previste procedure di controllo, verifica la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione regolare e completa anche degli eventuali documenti richiesti ai sensi del precedente comma 8.
10. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 6 dia esito negativo, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato ed è disposta l'interruzione dell'attività nel rispetto delle procedure previste dalla Legge 241/1990 e s.m.i., fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'articolo 489 Codice Penale.

Articolo 15 - Modifiche societarie

1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini il subingresso sono soggetti a comunicazione da presentare al Comune, tramite SUAP, in base alle procedure stabilite dal D.P.R. 160/2010.
2. Qualora, in caso di modifica societaria, si verifichi il mancato possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'articolo 489 Codice Penale si procederà con un provvedimento di immediata sospensione dell'attività, che potrà essere ripresa solo in seguito alla regolarizzazione della comunicazione mediante l'ottemperanza delle prescrizioni non rispettate. Qualora la regolarizzazione non avvenga entro 12 mesi dalla data di sospensione dell'attività, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della L.R. n. 38 del 2006 s.m.i.
3. E' altresì soggetta a comunicazione di cui al precedente comma 1 la variazione del delegato di cui al precedente articolo 5.

Articolo 16 – Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività ed il subentrante risulti in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5 (ovvero 6, nel caso di cittadini dei Paesi dell'Unione Europea e non europei), della L.R. n. 38 del 2006 s.m.i.
2. Il subentrante già in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato al SUAP, competente ai sensi del D.P.R. 160/2010, la SCIA di subingresso.
3. Qualora a decorrere dalla data di cui al precedente comma 2 non inizi l'attività entro il termine di mesi dodici come previsto dall'articolo 16 comma 1 lettera a) della L.R. n. 38 del 2006 s.m.i. decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, senza necessità di revoca dell'autorizzazione risultante in capo al precedente titolare.
4. Nel caso di acquisto d'azienda da parte di soggetto non in possesso dei requisiti professionali, l'interessato deve acquisire detti requisiti ed attivare l'esercizio previa presentazione della comunicazione di subingresso entro un anno dalla data di acquisto dell'azienda pena la decadenza dal diritto all'intestazione dell'autorizzazione. La medesima disposizione si applica anche nei casi di acquisto d'azienda a seguito di donazione.
5. La SCIA di subingresso presentata da parte del subentrante comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa senza necessità da parte dell'Amministrazione Comunale di provvedere al rilascio di una nuova autorizzazione né la necessità da parte del cedente di provvedere alla restituzione del titolo autorizzatorio.

6. Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della L.R. n. 38 del 2006 s.m.i., in caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5 della citata legge, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita SCIA al SUAP, possono continuare l'attività del de cuius per mesi diciotto dalla morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. Decorso il suddetto termine, per poter legittimamente esercitare l'attività, gli eredi devono perfezionare la dichiarazione di cui al comma 1 dimostrando il possesso dei requisiti.
7. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi che non intendano proseguire l'attività del de cuius devono comunicare la sospensione dell'attività e devono cedere l'azienda a terzi entro mesi diciotto dalla data di morte del titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
8. Nel caso in cui il titolare di un esercizio pubblico abbia intrapreso l'attività sulla base di un contratto di affitto d'azienda o altro titolo di godimento e diventi proprietario dell'azienda in seguito alla stipula di un nuovo contratto o alla modifica di quello originario, è tenuto a darne comunicazione al Comune, attraverso comunicazione al SUAP.
9. La società cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un'azienda di somministrazione, può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato al SUAP competente la Segnalazione Certificata di inizio attività.
10. Nei casi di subingresso con o senza modifica dei locali o dell'attività svolta, l'inizio dell'attività è subordinato alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, la cui attestazione deve essere effettuata sulla base delle vigenti disposizioni normative.
11. Qualora il richiedente il subingresso non risulti essere in possesso dei previsti requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'articolo 489 Codice Penale, il procedimento di subingresso è concluso con un provvedimento di divieto di esercizio dell'attività. E' fatto salvo il diritto ad intestarsi l'autorizzazione da parte di terzi che hanno acquistato l'azienda in buona fede.

Articolo 17 - Reintestazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. Al termine del rapporto contrattuale di gestione di un esercizio, il precedente titolare è tenuto alla presentazione di SCIA per la reintestazione dell'autorizzazione, ed ha diritto ad ottenerla sempre che sia provato l'effettivo rientro in possesso dell'azienda e dei locali nei quali l'attività viene esercitata e che risulti in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5 ovvero 6 (nel caso di cittadini dei Paesi dell'Unione Europea e non europei) della L.R. n. 38 del 2006 s.m.i.
2. -La presentazione della SCIA consente l'attivazione dell'esercizio fatti salvi gli effetti relativi ad eventuali provvedimenti interdittivi adottati in seguito all'accertamento di cause ostative all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Qualora l'interessato non presenti la SCIA di cui al precedente comma 1 ovvero non inizi l'attività entro il termine di cui all'articolo 16 della L.R. n. 38 del 2006 s.m.i. decorrente dalla data di cessazione della gestione, è sanzionabile con il divieto di prosecuzione dell'attività.
4. Nel caso di scioglimento consensuale anticipato del contratto di vendita o di affitto d'azienda con contestuale vendita/affidamento ad un terzo soggetto, la SCIA sarà direttamente intestata a quest'ultimo, fatto salvo il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 38 del 2006 s.m.i.
5. In caso di contenzioso tra venditore ed acquirente ovvero tra titolare ed affittuario dell'azienda, la Pubblica Amministrazione non può entrare nel merito della controversia e le determinazioni seguono le decisioni della competente Autorità Giudiziaria adita.

Articolo 18 - Modifica della superficie di somministrazione o della tipologia igienico-sanitaria dell'attività

1. L'ampliamento e/o la riduzione della superficie di somministrazione può essere effettuato previa sussistenza dei requisiti previsti dai criteri comunali di cui all'art. 1 della D.G.R. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 s.m.i.
2. L'ampliamento o la riduzione della superficie di somministrazione, inoltre, può essere effettuato previa presentazione di SCIA con cui si attesta il rispetto delle norme igienico-sanitarie in base ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla vigente normativa.
3. L'esercizio dell'attività di somministrazione deve essere effettuata nel rispetto dei limiti e prescrizioni

relative alla tipologia igienico-sanitaria per cui l'esercizio risulta autorizzato. Le tipologie igienico-sanitarie sono stabilite dalle vigenti disposizioni normative regionali. Qualora la modifica dell'attività comporti il passaggio da una tipologia igienico-sanitaria ad un'altra è necessaria la presentazione di comunicazione con cui si attesta il rispetto delle norme igienico-sanitarie in base ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla vigente normativa.

Articolo 19 - Autorizzazione amministrativa – casi particolari

E' soggetta ad autorizzazione amministrativa per pubblico esercizio l'attività di somministrazione effettuata da associazioni o circoli privati che presentano almeno uno dei seguenti elementi:

- a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;
- b) pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
- c) strutturazione del locale in cui si svolge l'attività tale da apparire prevalente la destinazione dell'esercizio ad un'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande data la presenza di specifiche attrezzature quali, tra l'altro, cucine per la cottura di cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la distribuzione di drink card, obbligatorietà della consumazione, assenza di qualsiasi attività sociale;
- d) rilevante numero di persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche finalità istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, dal Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- e) ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.

Articolo 20 - Modulistica e allegati

1. Le domande, dichiarazioni e comunicazioni previste dal presente Regolamento devono essere redatte utilizzando l'apposita modulistica presenti sul sito web comunale e da presentare secondo le modalità previste dal DPR 160/2010.
2. L'eventuale documentazione da allegare ad ogni singola pratica è dettagliatamente specificata in calce ad ogni modulo.

Articolo 21 - Diritti di istruttoria

1. I procedimenti amministrativi relativi all'attivazione o modifica degli esercizi pubblici, se istruiti nell'ambito delle procedure di sportello unico, possono essere assoggettate ai diritti d'istruttoria, la cui entità è determinata nelle disciplina comunale.

Articolo 22 - Norme igienico-sanitarie

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sottoposta all'osservanza delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie.
2. Il divieto di accesso agli animali nell'esercizio, dovrà essere indicato con un cartello ben visibile e leggibile, apposto all'ingresso del locale.

TITOLO III - ORARI E PREZZI

Articolo 23 – Orari

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, normati dall'art. 17 della L.R. n. 38 del 2006 e s.m.i., sono rimessi alla libera determinazione dell'esercente nel rispetto dei limiti stabiliti dal successivo comma 2.
2. Il Sindaco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 54 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previo confronto con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, stabilisce con apposita ordinanza sindacale i casi di limitazione dell'orario o di un orario minimo obbligatorio di apertura al pubblico degli esercizi, necessari per la salvaguardia dell'interesse pubblico.

3. Sono, inoltre, fatte salve le eventuali prescrizioni particolari in materia di orari di cui all' art. 11 della D.G.R. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 in applicazione dell'art. 8 della L.R. n. 38 del 2006 s.m.i. al fine di perseguire il generale obiettivo di un'armonica ed equilibrata vitalità dei propri territori.
4. Gli esercenti hanno facoltà di osservare giornate di riposo settimanale.
5. Il titolare dell'esercizio deve comunicare al Comune l'orario abitualmente adottato, che può anche essere differenziato per giorni della settimana e le giornate di riposo settimanale; deve inoltre rispettare tali comunicazioni e provvedere a pubblicizzarle mediante l'apposizione di specifici cartelli ben visibili dall'esterno dell'esercizio.
6. L'orario di apertura e chiusura dell'esercizio e le giornate di riposo settimanale possono essere modificati previa comunicazione da far pervenire al Comune tramite SUAP almeno un giorno lavorativo prima dell'adozione del nuovo orario. .
7. Non è consentito presentare comunicazione di prolungamento dell'orario di apertura agli esercizi nei confronti dei quali sono stati adottati e risultano ancora efficaci provvedimenti restrittivi dell'orario da parte del comune e/o degli organi competenti in materia.
8. Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione svolgono altre attività commerciali o economiche, osservano i limiti temporali stabiliti per ciascuna attività.
9. Il comune si riserva di adottare provvedimenti di apertura obbligatoria durante il periodo estivo, qualora ne ravvisi la necessità, con specifica ordinanza. Durante il periodo di apertura obbligatoria non è consentito osservare più di una giornata di riposo settimanale e l'orario minimo di apertura non deve essere inferiore a ore 6 (sei).

Articolo 24 – Prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita per asporto, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro, ben leggibile e visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo di vendita. Quando siano esposti più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto a unità, identici o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi impresso in maniera chiara e con caratteri leggibili sono esclusi dall'applicazione del precedente comma 1.
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
 - a) per quanto concerne le bevande: con l'esposizione di apposita tabella all'interno dell'esercizio;
 - b) per quanto concerne la ristorazione: con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura dell'esercizio della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio, e comunque in luogo leggibile all'esterno. Ai fini del presente articolo per "ristorazione" s'intende la somministrazione di alimenti con preparazione di piatti semplice o complessa.
4. Qualora sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi è posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione.
5. Le previsioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle mense aziendali e scolastiche nonché alle attività di somministrazione al domicilio del consumatore.

TITOLO IV - SOSPENSIONE E REVOCA

Articolo 25 - Sospensione volontaria dell'attività

La sospensione può avere una durata massima di 12 mesi; alla scadenza il titolare è tenuto a comunicare la ripresa dell'attività, salvo presentazione di domanda di proroga in caso di comprovata necessità.

Articolo 26 - Decadenza dal diritto allo svolgimento dell'attività e revoca dell'autorizzazione

Oltre ai casi previsti dai precedenti articoli 6, 8, 16 e 17, costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione e conseguente diritto di esercitare l'attività i seguenti casi:

- a) qualora l'attività non venga iniziata nel termine di mesi dodici dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) qualora venga sospesa l'attività, già iniziata, per un periodo superiore a dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- c) per la perdita dei requisiti morali e/o professionali di cui ai precedenti articoli 4 e 5, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 riguardante la cessazione del delegato;
- d) qualora il titolare dell'autorizzazione non rispetti l'obbligo di formazione in corso dell'attività previsto dall'articolo 5 c. 3 della L.R. n. 38 del 2006 e s.m.i.;
- e) qualora decorsi novanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento di sospensione dell'attività, il

titolare non abbia provveduto a dimostrare l'avvenuto ripristino dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al successivo art. 27;

- f) qualora siano venute meno le condizioni igienico sanitarie, di sicurezza e di impatto ambientale previste dalla l.r. n. 38/2006 e s.m.i. e provvedimenti di attuazione, nonché dalle normative di settore sempre che l'interessato non abbia provveduto al ripristino nei termini stabiliti dall'Autorità competente;
- g) qualora, in caso di subingresso per atto fra vivi, il cessionario non avvii l'attività entro mesi dodici dalla data di efficacia dell'atto di trasferimento della proprietà o della gestione d'azienda, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- h) qualora, in caso di subingresso per causa di morte, l'erede che, ai sensi dell'articolo 13 c. 2 della L.R. n. 38 del 2006 e s.m.i., ha proseguito l'attività a nome del de cuius, non consegua i requisiti per l'esercizio dell'attività entro mesi diciotto dalla data della morte del titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- i) qualora, in caso di subingresso per causa di morte l'erede che abbia sospeso l'attività e non abbia ceduto l'azienda a terzi entro il termine di mesi diciotto dalla morte del titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

TITOLO V – ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 27 - Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

1. Sono fatte salve, in quanto applicabili, tutte le norme del TULPS (R.D. 18/06/31, n. 773) in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e quelle del relativo Regolamento di Esecuzione del TULPS (R.D. 06/05/1940, n. 635), le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.
2. Ai sensi dell'art. 9 del TULPS (R.D. 18/06/31, n. 773), oltre alle condizioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, il comune potrà impartire, con provvedimento motivato e per ragioni di pubblico interesse, speciali prescrizioni ad efficacia generale, ovvero specificatamente destinate ai titolari di singoli di esercizi.

Articolo 28 - Vigilanza e sanzioni amministrative

1. Il personale di polizia locale, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ed il personale degli organi di vigilanza sulla attività degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, hanno facoltà di accedere nei locali destinati all'esercizio dell'attività e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.
2. Fermo restando il disposto di cui all' art. 180 del Regolamento di Esecuzione del TULPS (R.D. 06/05/40, n. 635), l'autorizzazione amministrativa, la copia della segnalazione certificata di inizio attività corredata dalla ricevuta di presentazione al comune ed ogni altro provvedimento di consenso, comunque denominato, previsto dalla vigente normativa in materia, dovrà essere esposto nei locali dell'esercizio in maniera visibile al pubblico.
3. I documenti di cui al comma 2, nonché quelli comprovanti la sussistenza dei requisiti del locale, dovranno essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'art. 21 della L.R. n. 38 del 2006 e s.m.i., le violazioni alle prescrizioni stabilite nel presente Regolamento, quando non costituiscono più grave reato o illecito amministrativo, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Si applica la procedura stabilita dalla legge 24/11/81, n. 689 e s.m.i.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

Articolo 29 - Rilascio di autorizzazioni prima dell'adozione dei nuovi criteri comunali

1. Fino all'emanazione dei criteri comunali da adottare sulla base degli indirizzi regionali si applicano le disposizioni approvate con deliberazioni della Giunta Regionale 08 febbraio 2010 n. 85-13268.

Articolo 30 - Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia.